

STATUTO SOCIALE

“LA RONDINE ASSOCIAZIONE PER IL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE – O.N.L.U.S.”

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

ART. 1

A norma dell'art.36 e seguenti del codice civile è costituita un'Associazione denominata “LA RONDINE Associazione per il Commercio Equo e Solidale – O.N.L.U.S.” con sede in Verona Via Pallone 2. La sua durata è prevista in anni 100 dalla data della sua legale costituzione.

FINALITA' E SCOPI

ART. 2

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha finalità di lucro, non si identifica con alcun schieramento politico né con alcun gruppo confessionale.

Più specificatamente gli scopi che l'Associazione intende assumere sono:

- a) Informare e sensibilizzare i cittadini e le istituzioni, sia pubbliche che private, su un diverso rapporto economico con i Paesi del “Sud del Mondo”, un rapporto che abbia come presupposti la Cooperazione, la Solidarietà e il rispetto dei tempi e dei modi di sviluppo di questi;
- b) salvaguardare i patrimoni sociali, culturali, ambientali, naturali ed umani di queste popolazioni;
- c) promuovere azioni sociali ed economiche che tendano ad eliminare tutte le forme di sfruttamento attualmente esistenti nel rapporto fra Paesi ricchi e Paesi poveri;
- d) sviluppare nel nostro Paese una cultura ed una sensibilità che mirino alla salvaguardia della natura e delle sue risorse, alla difesa della salute e che abbiano come presupposti fondamentali il riciclo ed il riutilizzo delle materie prime e non il loro esasperato consumo.

OGGETTO SOCIALE

ART. 3

Per raggiungere gli scopi indicati all'articolo 2 l'Associazione si propone di svolgere attività di beneficenza verso le popolazioni del Sud del mondo.

Per attività di beneficenza istituzionale, verso le popolazione del Sud del mondo, si intende in particolare:

- 1) raccogliere fondi, donazioni, contributi da soci, da enti e da singoli privati.

E' fatto espresso divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, di svolgere altre attività ad eccezione di quelle ad esse connesse e/o di quelle accessorie quali ad esempio:

- 1) favorire la conoscenza, la diffusione culturale, la promozione e la vendita di prodotti artigianali, alimentari e manufatti provenienti direttamente e indirettamente dai Paesi poveri,

ma che rispondano ai seguenti requisiti: rispetto della salute e dell'ambiente, garanzia che questi vengano prodotti senza lo sfruttamento, la fame e talora la morte dei lavoratori.

- 2) produrre, stampare, divulgare, vendere, materiale di informazione, giornali, bollettini, pubblicazioni, libri, documenti, audiovisivi e cassette concernenti tematiche attinenti gli scopi dell'Associazione;
- 3) organizzare incontri, conferenze, seminari, trasmissioni radiotelevisive, manifestazioni;
- 4) curare la diffusione e la vendita di prodotti provenienti dal riciclaggio delle materie prime e tutto il materiale informativo e didattico riguardante;
- 5) cooperare con altre associazioni, gruppi, istituzioni sia pubbliche che private e di qualsiasi nazionalità, purché queste perseguano analoghe finalità o che comunque siano in sintonia con lo spirito dell'Associazione.

SOCI

ART. 4

Sono soci coloro che avendo compiuto il 18° anno di età condividono le finalità ed i programmi dell'Associazione e si sono impegnati da almeno 1 anno a partecipare alle attività proposte dall'Associazione.

Il socio che svolge attività a favore dell'Associazione non assume di regola la figura del dipendente con rapporto di lavoro subordinato, né quella di prestatore d'opera, in quanto la collaborazione alle attività dell'Associazione rientra fra i contenuti del rapporto associativo.

Peraltro per prestazioni di particolare impegno l'Associazione può stipulare accordi economici con i soci.

ART. 5

I soci sono tenuti a contribuire alla vita dell'Associazione con la quota di iscrizione.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento e di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 7, 8, 9.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minima da effettuare all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

La quota o contributo non è rivalutabile.

ART. 6

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo.

Sulla domanda il nuovo socio dovrà indicare: nome, cognome, data di nascita, residenza, professione, le attività a cui ha partecipato e l'indicazione della collaborazione che intende dare all'Associazione nel futuro.

Il Consiglio Direttivo entro 60 giorni dalla domanda, previa lettura del profilo del richiedente, delibera l'ammissione e la qualifica di socio. In assenza di un procedimento di accoglimento della domanda entro il termine si intende che essa sarà sospesa fino a successiva valutazione. In caso di diniego espresso il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare le motivazioni di tale diniego.

RECESSO – DECADENZA – ESCLUSIONE – MORTE

ART. 7

I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione o per morte.

Può recedere il socio che non intende continuare a collaborare alle attività dell'Associazione.

Il recesso del socio ha efficacia con la semplice presentazione della domanda.

ART. 8

Può essere dichiarato decaduto il socio:

a) che non partecipa alle attività dell'Associazione;

che non è in regola con il pagamento dei contributi associativi.

ART. 9

Può essere escluso il socio:

a) che svolga attività in contrasto con quella dell'Associazione;

b) che non osserva i regolamenti interni e le deliberazioni a norma dello statuto;

c) che non adempia agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione.

L'esclusione è deliberata dopo che al socio sia stato per iscritto contestato il fatto che giustifica l'esclusione, con assegnazione di un termine di 30 giorni per eventuali controdeduzioni.

Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione egli può adire l'arbitro di cui all'art. 26 del presente statuto. In tal caso l'efficacia delle deliberazioni di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell'arbitro stesso.

ART. 10

I soci che cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza ed esclusione, come pure gli eredi del socio defunto, non conservano alcun diritto sul patrimonio sociale e non possono chiedere i contributi associativi e le quote già versate.

PATRIMONIO – ESERCIZIO SOCIALE

ART. 11

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote di iscrizione, da eventuali contributi supplementari dei soci, dalle donazioni, da beni mobili e immobili che potranno essere conseguiti nel rispetto delle norme di legge vigenti.

ART. 12

L'esercizio sociale va dal 1 luglio al 30 giugno di ogni anno.

ART. 13

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, risorse e capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione e la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre O.N.L.U.S. che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli eventuali utili e avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 14

Entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio o rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro il 30 ottobre successivo.

Il bilancio deve restare depositato presso la sede sociale, nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione dei soci che ne facciano richiesta.

ORGANI SOCIALI

ART. 15

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il Presidente.

ART. 16

L'assemblea dei soci è composta da tutti gli aderenti all'Associazione, ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale ed inoltre quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione della materie da trattare, da almeno un terzo dei soci.

ART. 17

Spetta all'assemblea dei soci determinare le linee generali e gli orientamenti dell'Associazione in linea con l'oggetto sociale, l'approvazione del rendiconto annuale, la nomina dei membri del consiglio direttivo, la delibera di eventuali modifiche statutarie, l'approvazione dei regolamenti che

disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione, la delibera dell'eventuale destinazione dell'utile o avanzo di gestione comunque denominato, nonché di riserve, fondi o capitale durante la vita dell'Associazione stessa qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto. Delibera infine sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'associazione e sulla conseguente devoluzione del suo patrimonio.

ART. 18

L'assemblea dei soci viene convocata dal consiglio direttivo mediante affissione di un ordine presso la sede sociale o presso le eventuali sedi operative almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per l'Assemblea.

La documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno è a disposizione dei soci che ne facciano richiesta.

Le assemblee sono validamente costituite in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea dei soci per eventuali modificazioni statutarie è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno i due terzi dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono prese in ogni caso a maggioranza dei presenti.

ART. 19

Hanno diritto di voto nelle assemblee gli iscritti nel libro dei soci in regola con il pagamento dei contributi di cui all'art. 5.

Ogni socio ha un voto. Un socio può avere inoltre una sola delega di un altro socio.

Le assemblee sono presiedute dal presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano.

ART. 20

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 a 7 membri nominati dall'assemblea dei soci. Dura in carica tre anni.

Il Consiglio Direttivo ha i poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione con la sola esclusione di quanto la legge o il presente Statuto inderogabilmente riserva all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri determinando i limiti della delega.

ART. 21

Il Consiglio Direttivo esercita i suoi poteri nei limiti delle linee generali stabilite dall'Assemblea ai sensi dell'art. 17.

In particolare, a titolo esemplificativo:

- a) stende il rendiconto da presentare all'assemblea dei soci per l'approvazione;
- b) delibera l'ammissione dei nuovi soci;
- c) delibera circa la decadenza e l'esclusione dei soci;
- d) cura l'esecuzione di tutte le deliberazioni dell'assemblea ad esso demandate;
- e) predisporre regolamenti interni da presentare all'assemblea;
- f) determina annualmente le quote di iscrizione;
- g) definisce, esegue e verifica i programmi operativi dell'Associazione.

Il consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ogniqualvolta lo ritenga opportuno o quando lo richiedano due membri. La comunicazione è fatta dal Presidente mediante lettera da spedirsi almeno 7 gg. prima dell'adunanza a ciascun consigliere. Nei casi di urgenza con telegramma, telex, telefax o internet da spedirsi almeno 1 giorno prima. Non è ammessa la delega del voto.

Un membro del consiglio direttivo che non partecipa senza giustificato motivo, a tre incontri consecutivi alle riunioni del Consiglio decade dalla carica.

Il consiglio direttivo può cooptare un membro decaduto dall'ufficio qualora non vi provveda direttamente l'assemblea dei soci.

ART. 22

Le riunioni del consiglio direttivo sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà più uno dei membri; il consiglio direttivo delibera a maggioranza dei presenti.

ART. 23

Le deliberazioni delle assemblee e del consiglio direttivo devono constare del verbale sottoscritto dal presidente e trascritto in apposito registro.

ART. 24

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni.

In caso di assenza o impedimento lo sostituisce il Vice Presidente eletto dal consiglio direttivo.

Il presidente cura l'esecuzione dei deliberati dal consiglio direttivo.

La rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio Direttivo o al Consigliere Delegato nei limiti della delega.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 25

Lo scioglimento anticipato dell'Associazione potrà essere deciso dall'assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci.

Il presidente dell'associazione assume le funzioni di liquidatore.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altre O.N.L.U.S. o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 23/12/1996 n°662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 26

I soci sono tenuti a rimettere ogni decisione su controversie nascenti dalla interpretazione del presente statuto e/o da rapporti con altri soci e/o con l'Associazione in relazione alle attività sociali ad un arbitro, amichevole compositore, nominato su accordo fra le parti interessate alla controversia e, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Verona su ricorso della parte più diligente. L'arbitro è a tutti gli effetti mandatario delle parti, svolge il proprio incarico senza formalità di procedura, con l'obbligo di assicurare l'esercizio del diritto di contraddittorio.

ART. 27

Per quanto non esplicitamente indicato valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.